INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7-bis

Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994

Per le finalita' di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale e' autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilita' finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994. La regione Piemonte e' autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Versione in vigore dal 26 settembre 1996, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-di-protezione-civile-393-1996/art-7-bis-disposizioni-in-favore-delle-zone-alluvionate-nel-novembre-1994

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it